



## TRIBUNALE DI ROMA

### Terza Sezione Civile

in funzione di

### Sezione specializzata in materia d'impresa

Il Giudice designato, Dott.ssa Clelia Buonocore, sciogliendo la riserva in atti, ha emesso la seguente

### ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 78790 – sub. 1 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012 promosso

IL CASO.it  
C. .... DA  
t, nato ad /  
elettivamente domiciliato in Roma, alla Via  
presso lo studio dell'Avv. .... che lo rappresenta e  
difende per mandato a margine dell'atto di citazione.

*Ricorrente*

### CONTRO

E  
, con sede legale in Roma, alla Via  
in persona dell'amministratore unico e legale  
rappresentante p.t.,

*Resistente*

OGGETTO: istanza di sospensione dell'esecuzione di deliberazioni assembleari, ex artt. 2479 *ter* e 2378 c.c..

Letto il ricorso con il quale C \_\_\_\_\_, in seno al procedimento avente ad oggetto l'impugnazione delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci della B \_\_\_\_\_ s.r.l. alle adunanze del 28.06.2012 e del 17.07.2012, ha chiesto la sospensione dell'esecuzione delle cennate deliberazioni; viste le difese svolte dalla E \_\_\_\_\_ t s.r.l. la quale ha chiesto il rigetto delle istanze cautelari formulate da C \_\_\_\_\_ ed. in via gradata, per il caso di sospensione delle deliberazioni impugnate, l'imposizione, al ricorrente, dell'obbligo di prestare idonea garanzia; esaminata la documentazione prodotta e sentiti i Procuratori delle parti.

### OSSERVA

Ritiene questo Giudice che le istanze di sospensione ex artt. 2479 *ter* e 2378 c.c., formulate da C \_\_\_\_\_, non possano trovare alcun seguito.

Come accennato la domanda cautelare all'attenzione è stata correttamente formulata nella pendenza del giudizio di merito volto ad ottenere la declaratoria della nullità ovvero l'annullamento delle medesime deliberazioni per cui è richiesta di sospensione.

Segnatamente, C \_\_\_\_\_ ha impugnato innanzitutto la deliberazione con la quale l'assemblea ordinaria dei soci della B \_\_\_\_\_ s.r.l., all'adunanza del 28 giugno 2012, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2011; ha, inoltre, impugnato la deliberazione con la quale l'assemblea straordinaria della società, in data 17 luglio 2012, ha assunto i provvedimenti di cui all'art. 2482 *ter* c.c., con l'azzeramento e la contestuale ricostituzione del capitale sociale, ridottosi per perdite al di sotto del minimo legale; infine ha sottoposto a censura la deliberazione con la quale l'assemblea ordinaria della E \_\_\_\_\_ s.r.l., all'adunanza del 17 luglio 2012, ha ratificato le dimissioni dalla carica di amministratore unico, rassegnate da Papaleo Nicola, nominando, in sostituzione dello Stesso, T \_\_\_\_\_

A fondamento della domanda di merito, volta alla declaratoria della nullità ovvero all'annullamento delle deliberazioni in contestazione, l'odierno istante ha

allegato vizi afferenti il procedimento di formazione della volontà assembleare, lamentando non essergli pervenuta, al domicilio effettivo (noto agli "organi sociali") alcuna convocazione; ha, poi, lamentato che le cennate deliberazioni erano portate dell'abuso del diritto di voto da parte della maggioranza.

Indi, con specifico riferimento alla delibera di approvazione del bilancio di esercizio, C. \_\_\_\_\_, ha allegato che tale "documento contabile" risultava redatto in violazione dei principi di veridicità, chiarezza e trasparenza.

Infine, il ricorrente ha lamentato l'illegittimità della deliberazione assunta in seno all'assemblea straordinaria del 17.07.2012 nella parte in cui contemplava, a carico di esso "socio assente", l'obbligo di sottoscrivere l'aumento di capitale sociale in misura corrispondente alla partecipazione già detenuta.

Precisato quanto sopra, prima di procedere al vaglio delle emergenze in atti par d'uopo rammentare che a mente dell'art. 2378 c.c. – norma applicabile anche con riferimento alle società a responsabilità limitata in forza del rinvio contenuto nell'art. 2479 *ter* c.c. - *"con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione. L'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione [...] Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione"*.

Orbene, dall'esame del vigente disposto dell'art. 2378 c.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 6/2003, si ricava, all'evidenza che il Legislatore della riforma, superando la "formula ampia" che imponeva di subordinare la sospensione della deliberazione impugnata all'apprezzamento dei "gravi motivi", ha inteso specificamente imporre, al Giudice investito dell'istanza di sospensione, un esame comparativo dei contrapposti interessi delle parti.

Pertanto, ai fini della sospensione di una deliberazione assembleare occorre, innanzitutto, il positivo vaglio del "*fumus boni juris*" e, quindi, l'apprezzamento della probabile fondatezza delle ragioni e censure poste a base dell'impugnazione.



Inoltre, in forza del novellato disposto dell'art. 2378 c.c., alla sospensione è dato addivenire solo allorquando, all'esito del "giudizio comparativo" previsto dalla predetta norma, risulti che il pregiudizio che subirebbe il socio per effetto dell'esecuzione della deliberazione è di maggior peso rispetto al nocimento derivante alla società dal, sia pur provvisorio, "congelamento" degli effetti della delibera.

Di fondamentale rilievo, per i fini che ci occupano, è, poi, la considerazione che l'utile accesso al rimedio della sospensione ex art. 2378 c.c. è ipotizzabile solo in relazione a quelle deliberazioni che richiedano un'attività esecutiva e che, comunque, non siano state già interamente eseguite; e tanto anche in considerazione del fatto che al Giudice investito di un'istanza ex art. 2378, III co., c.c. è dato sospendere la deliberazione assembleare impugnata, ma non anche revocare gli effetti che questa abbia già eventualmente prodotto.

Tali ultime precisazioni assumono particolare rilievo, nella fattispecie concreta, ove si consideri che l'impugnazione e la connessa istanza di sospensione sono state proposte, da C, anche con riferimento ad una deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio, nonché in relazione ad una delibera ex art. 2482-ter c.c. che, dalle prospettazioni del ricorrente, sembrerebbe già interamente eseguita.

Invero, con riferimento alla prima delle deliberazioni oggetto della presente azione è consolidato – anche presso l'intestato Tribunale – l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui *"la delibera di approvazione del bilancio di esercizio, per il suo carattere ricognitivo contabile, non necessita di alcuna attività esecutiva e risulta pertanto insuscettibile di sospensione"*.

Ad analoghe conclusioni è pervenuta consolidata giurisprudenza di questo Tribunale - a partire da Trib. Roma, ord. 17 luglio 2001, in procedimento Cecchi Gori s.p.a. ed altro c. C Communications S.p.A. – con riferimento alle deliberazioni assembleari volte alla eliminazione di perdite mediante azzeramento e successiva ricostituzione del capitale sociale.

In particolare – con indirizzo che si ritiene di condividere - è stato evidenziato che esaurita, con la sottoscrizione ed il versamento dell'intero aumento di capitale



deliberato, l'esecuzione della delibera ex art. 2482 *ter* c.c., l'istanza di sospensione non può più trovare ingresso e la rimozione della delibera, con efficacia retroattiva, nel caso di accertata sussistenza dei vizi fondanti l'impugnazione, è compito del solo giudice di merito, non di quello della cautela; ed infatti se è vero che parte della dottrina e della giurisprudenza di merito interpretano la disposizione del terzo comma dell'art. 2378 c.c. in senso estensivo, come riferibile anche alla sospensione degli effetti delle deliberazioni impugnate, è altrettanto vero che a tale interpretazione può accedersi solo quando l'esecuzione della deliberazione si sostanzia nel compimento di una serie di atti esecutivi, e non anche laddove la deliberazione abbia esaurito gli effetti suoi propri (ovvero la ricostituzione del capitale nella misura deliberata).

D'altro canto tra gli effetti diretti della deliberazione ex art. 2482 *ter* c.c. non può annoverarsi la perdita della qualità di socio da parte dell'odierno ricorrente, per non aver, lo stesso, esercitato l'opzione sull'aumento deliberato: invero, la perdita della qualità di socio costituisce un effetto ulteriore ed indiretto della delibera, solo conseguente alla relativa esecuzione.

Ad ogni buon conto, nella fattispecie concreta, a fondare le determinazioni di questo Giudice nel senso del rigetto dell'istanza di sospensione formulata da C. . . . .), depone l'esito del "giudizio comparativo" tra i contrapposti interessi delle parti.

Ed infatti, avuto riguardo al contesto nel quale sono state assunte, le deliberazioni assembleari all'attenzione – ed, in particolare, quella di azzeramento del capitale sociale e contestuale ricostituzione, e quella di "sostituzione" del soggetto preposto alla gestione della società – si palesano come indispensabili per la sopravvivenza della società e l'adeguata valorizzazione degli apporti (personali ed economici) dei soci fattivamente impegnati nella gestione dell'attività di impresa.

Per converso, i "gravi pregiudizi" prospettati da C.

come possibile conseguenza della esecuzione delle deliberazioni in contestazione sono in parte del tutto inconfigurabili e, per altra parte, indipendenti dagli effetti delle predette deliberazioni, nonché, in ogni caso, "recessivi" rispetto

al rilevante interesse della società a tenere fermi – fino alla pronuncia di merito – gli effetti delle deliberazioni oggetto di contestazione.

Basti considerare che l'odierno ricorrente – che, pure, vorrebbe tutelato il suo interesse a permanere nella compagine sociale per prevenire eventuali "comportamenti o decisioni che potrebbero ledere la sua posizione" – non risulta abbia in alcun modo manifestato la volontà di sottoscrivere l'aumento del capitale sociale; peraltro, C. ha da tempo manifestato la propria volontà di recedere dalla società.

Del tutto privo di pregio è, poi, l'assunto secondo cui la sostituzione della persona fisica investita della carica di amministratore unico della Big Night s.r.l. potrebbe comportare il superamento degli impegni assunti dal precedente amministratore nei confronti di esso ricorrente; invero, le obbligazioni e gli impegni assunti in nome e per conto di una società, ove validamente contratti dal soggetto dotato dei necessari poteri, vincolano l'ente anche qualora si verifichi un successivo mutamento della persona fisica investita dei poteri gestori e di rappresentanza.

In definitiva, dunque, deve pervenirsi al rigetto dell'istanza di sospensione formulata da C., atteso che talune delle deliberazioni in contestazione sono già state interamente eseguite ovvero non richiedono attività esecutiva, e considerato, soprattutto, che, alla luce delle emergenze in atti e delle stesse prospettazioni del ricorrente, non è dato cogliere un interesse dello Stesso meritevole di tutela prevalente rispetto a quello della Big Night s.r.l. sotteso all'adozione ed esecuzione delle medesime delibere assembleari.

Ogni determinazione in ordine alle spese del presente subprocedimento cautelare va rimessa alla sentenza di merito.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile in funzione di Sezione Specializzata in materia d'impresa, in persona del Giudice designato, Dott.ssa



Clelia Buonocore, pronunciando nel procedimento iscritto al N. 78790-1/2012 R.G., così provvede:

- Rigetta l'istanza formulata da C \_\_\_\_\_ e volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci della E \_\_\_\_\_ s.r.l. alle adunanze del 28.06.2012 e del 17.07.2012.
- Rimette alla sentenza di merito ogni determinazione sulle spese del presente subprocedimento cautelare.

Si comunichi.

**TRIBUNALE DI ROMA**  
**Sezione 3° Civile**

Depositato in Cancelleria  
Roma, li. 2.5.LUG.2013...  
IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

Il Giudice  
Clelia Buonocore



IL CASO.it